



Circolare Privacy 2018

19 Giugno 2018

CIRCOLARE INFORMATIVA

A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il **Regolamento Ue 2016/679**, noto come **GDPR** (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al **trattamento e alla libera circolazione dei dati personali**, che uniforma le regole in tutti i paesi dell'Unione Europea.

Il Regolamento adegua il quadro normativo al nuovo contesto sociale ed economico, caratterizzato da un incessante sviluppo tecnologico e da forme sempre più massicce e pervasive di scambio e sfruttamento di dati, rafforzando le tutele poste a salvaguardia dei dati personali e i diritti degli individui.

Si premette che tali norme valgono esclusivamente per i dati delle persone fisiche (anche se ditte individuali) e cioè soggetti identificabili con un codice fiscale alfanumerico.

Nel dettaglio e non in modo esaustivo possiamo sintetizzare, che per il trattamento di tali dati è necessario rilasciare una informativa per la tutela della privacy (già prevista dal D.Lgs. n. 196/2003) nella quale deve essere specificato che:

- I dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente
- La raccolta va fatta per finalità determinate, esplicite e legittime.
- I dati trattati devono essere quelli pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
- I dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati.
- I dati vanno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti.
- I dati saranno trattati con adeguata sicurezza, protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate.



- L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma dell'esistenza del trattamento stesso e, in tal caso, l'accesso ai dati e relative informazioni.
- L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali.

Tale informativa deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice.

La stessa informativa non deve essere data necessariamente per iscritto, purchè rispetti le caratteristiche elencate. Il consenso al trattamento dei dati deve essere manifestato attraverso una dichiarazione o azione positiva inequivocabile. Non è comunque obbligatorio ottenere il consenso nei casi in cui il trattamento dei dati personali venga effettuato sulla base di un contratto con il cliente e/o fornitore o quando il trattamento dei dati personali sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo.

Per tutta l'attività di marketing quali: comunicazione commerciale, invio materiale pubblicitario o di vendita diretta effettuata mediante telefax, posta elettronica, messaggi sms e mms, ricordiamo che viene previsto sempre il consenso dell'interessato (art. 130 del D.Lgs. n. 196/2003)

Pertanto adeguare le misure per mettere in regola il proprio sito web è uno dei presupposti base richiesti dal nuovo Regolamento UE 679/2016.

Tutti i siti web che posseggono un modulo di contatto, di raccolta dati, che utilizzano la tecnologia dei cookie o che posseggono anche un'area dedicata all'e-commerce, devono mettersi in regola con le disposizioni del nuovo Regolamento. A tal fine diventa indispensabile contattare i gestori dei siti web.

Le novità introdotte dal Regolamento sono :

1) la nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD ovvero DPO Data Protection Officer), la cui designazione è obbligatoria per :



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

- Le amministrazioni e gli enti pubblici
- Tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala
- Tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala di dati sensibili relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici;

2) L'adozione del Registro delle attività di trattamento, la cui obbligatorietà è prevista per il titolare del trattamento con almeno 250 dipendenti o che, anche al di sotto di tale soglia dimensionale, effettui un trattamento che possa presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati che non sia occasionale o che includa dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.